



Sent. n. 392/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella	Presidente
Dott. Pasquale Fava	Consigliere
Dott. Saverio Galasso	Consigliere, rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 79893**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
regionale del Lazio nei confronti dei Signori:

I. del Signor **XXXX XXXXX**(C.F. XXXXXXXX), nato a
XXXXXX (XX) il XXXXXX, residente in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(XX), via XXXXX, n. XX, rappresentato e difeso
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati
Mirella Lepore (LPRMLL78R56E456K) e Andrea Manfroni
(C.F.MNFNDR75M30H501P), in virtù di procura allegata
in calce all'atto di costituzione, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma,
Via Gregorio VII, n. 278, il quale dichiara di voler
ricevere le comunicazioni all'indiXXXXX di PEC

andreamanfroni@ordineavvocatiroma.org;

II. del Signor **XXXX XXXXX** (C.F. XXXXXX), nato a XXX (XX) il XXXXXXX, residente in XXXXX (XX), via XXXXXXXXXX, n. XX, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gaetanino Rajani (C.F. RJNGNN84M25D122M), del Foro di Roma, in virtù di procura apposta su foglio separato, conferita in data 22.11.2022 in fase preprocessuale e rinnovata in data 31.5.2023, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Cola di Rienzo, n. 271, PEC: gaetaninorajani@ordineavvocatiroma.org, telefax 06-21122080;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 20 giugno 2023, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Daniela Martinelli, il relatore Consigliere Saverio Galasso, il Vice Proc. Gen. Laura Monfeli in rappresentanza della Procura regionale attrice, gli Avv. Mirella Lepore e Andrea Manfroni per il convenuto XXXX XXXXXe l'Avv. Valerio Alberto Pagnotta per il convenuto XXXXXXX.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 16.2.2023, ritualmente notificato agli odierni convenuti e depositato nella

Segreteria della Sezione il giorno 17.2.2023 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione i Signori XX XXXXXX XXXXX, nella qualità di capo gestione patrimoniale, e Lgt. XXXX XXXXX, nella qualità di consegnatario dei materiali XXXXX come in atti generalizzati, per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore del Ministero della Difesa - Comando Genio, fino alla concorrenza di euro 128.638,99 (centoventottomilaseicentotrentotto,99), a titolo di danno patrimoniale diretto, causato con colpa grave, o alla diversa somma che sarà determinata dal giudice, oltre a interessi, rivalutazione e accessori di giustizia dal 1 gennaio 2021, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che i convenuti avrebbero cagionato alle finanze erariali per effetto degli ammanchi verificatisi nell'ambito della gestione di 5800 cedole carburante di varia tipologia e natura, assunte in carico nell'anno XXXX, per le quali non vi è stata una corretta rendicontazione.

2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:

a. l'istruttoria trae origine da una segnalazione

di danno erariale, con nota del 18.2.XXXX del Comando Genio, per euro 128.638,99, cagionato all'Amministrazione della Difesa (Comando Genio) dalla condotta del XXXXX, capo sezione XXXXXXXXXXXX, e del XXXXX, consegnatario per debito di vigilanza, i quali, dopo aver preso in carico circa 5.800 cedole carburante, omettevano rispettivamente (il XXXXXX) di vigilare sull'operato dell'agente contabile alle dipendenze e (il XXXX) di rendicontare correttamente nei registri ufficiali di carico e scarico le cedole, sulla scorta degli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, rispettivamente, in data 31.1.2022, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e in data 17.2.2022 e 24.3.2022, su delega della Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma;

b. in esito alla richiesta (in data 4.4.2022) della Procura regionale, il Comando Genio, con nota del 14.9.2022, trasmetteva la documentazione, da cui è emerso che:

(1) a seguito di accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, svolti nel corso di un'indagine condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nell'ambito del p.p. n. XXXX/XX, presso l'ufficio del consegnatario dei materiali XXXXX

(XXXXX) del Comando Genio in data 31.1.2022 emergevano criticità in relazione a numerose schede carburante che non risultavano mai transitate nei registri di carico e scarico;

(2) in particolare, è emerso che in data 30.9.2021 sono stati assunti in carico 3500 buoni carburanti da euro 10,00 ciascuno e 500 buoni carburante da euro 50,00 ciascuno, tra cui rientravano le cedole oggetto del predetto ordine di esibizione. Detti buoni sono stati assunti per debito di vigilanza dal consegnatario XXX XXXX XXXXX, e asseverazione del XX. XX. XXXX XXXXX, capo sezione XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.

(3) con riferimento ai 500 buoni da euro 50,00 ciascuno sono state rinvenute solo 57 schede utilizzate mentre non è stata individuata alcuna scheda delle restanti ancora da utilizzare, ne è stato possibile risalire ad alcun documento attestante quando e a chi siano state consegnate. Le successive ricerche eseguite dalla GdF, non consentivano di reperire alcun documento attestante la consegna dei predetti 500 buoni;

(4) in data 8.2.2022 il XXXXX depositava una relazione di servizio relativa alle verifiche effettuate a seguito delle criticità emerse in occasione degli accertamenti compiuti dalla GdF, dalla

quale emergeva, con riferimento alle menzionate cedole carburanti, una gestione non ordinata della relativa documentazione;

(5) in data 17.2.2022 la Guardia di Finanza si recava nuovamente presso il Comando Genio per eseguire un decreto di perquisizione locale e sequestro nell'ambito del procedimento penale n. XXX/XXXX R. mod.21 per il reato di peculato militare aggravato nei confronti del XXXXX), i cui esiti sono riportati in atti (all.5 all'atto di citazione, doc.2);

(6) il Comando Genio (con atto n. XX/2022 del XX.X.2022) nominava della commissione di inchiesta amministrativa, al fine di accertare le cause e l'entità del danno emerso a seguito delle indagini della Guardia di Finanza, la cui relazione finale (del 9.9.2022) accertava quanto segue in merito all'organizzazione amministrativa del Comando Genio e alla gestione delle cedole carburante:

(a) in data 1.7.2020 si costituiva nell'ambito del Comando Genio la Sezione XXXXXXXX (XX) che ha continuato a svolgere le sue funzioni fino al 31.3.2022. Nell'ambito della XX operavano il capo sezione XXXXXXXXXXXXXXXX (anche capo gestione patrimoniale) con responsabilità amministrativa per la vigilanza sull'operato dei consegnatari, e il

consegnatario per debito di vigilanza, con responsabilità amministrativa per i materiali distribuiti agli utenti, responsabilità amministrativa per (deterioramenti) e contabile (per ammanchi) relativamente ai materiali in consegna non distribuiti;

(b) nel caso di specie sono stati acquisiti gli atti dispositivi n.X/XXX e n. X/XXX che attribuiscono gli incarichi, relativi alla presente contestazione, rispettivamente, di capo sezione XXXXXXXXXXXX al XXXXX e di consegnatario per debito di vigilanza al XXXXX;

(c) la cedola carburante è un documento cartaceo e/o elettronico che ha un valore nominale pari a euro 10 e a euro 50, spendibile per il solo acquisto di carburante presso l'intera rete nazionale di stazioni di servizio della società che ha fornito la cedola. La contabilità amministrativa e la gestione delle cedole carburante avvengono tramite il "Registro delle cedole carburante e delle fuel card";

(d) in esito all'esame della documentazione amministrativa, la Commissione di inchiesta ha accertato un danno da ammanco complessivamente pari a euro 128.638,99 (all.5 all'atto di citazione, doc.17, pag. 43-48 e 53) cagionato dalle condotte del XXXXX e del XXXXX che hanno generato una gestione confusa e

superficiale, in violazione delle norme vigenti, nonché la tenuta non regolare della contabilità da parte del consegnatario per debito di vigilanza (XXXXX) e dunque agente contabile. Il danno è stato quantificato tenendo conto del fatto che nel 2021 sono state assunte in carico dal XXXXX e dal XXXXX circa 5800 cedole di varia tipologia e natura per le quali non vi è stata una corretta rendicontazione.

In particolare, sulla base dei controlli effettuati è emerso quanto segue:

- n. 217 cedole carburante risultano con credito pari a zero ovvero pari a euro 0,97, per le quali è stato accertato che l'utilizzo non è associato ad alcun D.I.M., ovvero sono scadute, per un valore di euro 9.810,00;
- n. 2.336 cedole, di varia natura e tipologia, non associate ad alcun D.I.M. (Documento impiego mezzi, ex foglio di marcia), risultano completamente utilizzate (tranne che per n.1 cedola che risulta parzialmente utilizzata, per un importo pari a euro 18,99), per un valore di euro 46.648,99;
- n. 2.702 cedole non sono state rinvenute nella disponibilità del consegnatario per un valore di euro 72.180,00;

(7) con nota del 2.11.2022 il Comando Genio trasmetteva alla Procura il decreto di addebito n. 63 del 21.10.2022 formulato per l'intero importo, a titolo di colpa grave, a carico del solo XXXXX, nonché gli atti di costituzione in mora notificati al XXXXX e al XXXXX in data 27.10.2022.

3. Espone ancora la Procura regionale presso questa sezione che, in punto di diritto:

a. l'istruttoria abbia consentito di accertare la sussistenza del danno da ammanco, come sopra indicato, cagionato dai convenuti, nelle rispettive qualità, i quali, dopo aver preso in carico circa 5.800 cedole carburante, omettevano l'attività di controllo e di vigilanza (il XXXXX) sull'operato del consegnatario e di corretta rendicontazione delle cedole (il XXXXX), in palese violazione delle norme di legge e delle regole interne dell'amministrazione che regolano la vigilanza e la gestione dei materiali in consegna, come indicato nella relazione della commissione di inchiesta amministrativa cui fa rinvio (all. 5 all'atto di citazione, doc. 15).

b. per quanto attiene al convenuto XXXXX, il requirente osserva che, nella sua qualità di capo gestione patrimoniale, aveva una serie di obblighi

previsti dalla normativa che disciplina la sua funzione.

In particolare:

- esercita potere di indirizzo sui consegnatari, dei quali coordina l'attività;
- promuove i provvedimenti da adottare per assicurare il corretto svolgimento della gestione del materiale;
- cura i movimenti di materiali e convalida con la propria firma i relativi documenti;
- cura la predisposizione degli ordini di carico o scarico nei quali sono riportati a quantità e valore i materiali oggetto di movimentazione o di variazione e li annota nel registro degli ordini di movimentazione del materiale;
- è responsabile per la vigilanza sull'operato dei consegnatari nonché per l'espletamento delle mansioni del suo ufficio;
- su di lui incombono gli obblighi e le responsabilità indicati dall'art. 451, comma 3, lett. b), del DPR n. 90 del 2010;

Al riguardo la Procura evidenzia che tale disciplina è prevista al fine di garantire il corretto espletamento delle attività di gestione dei materiali nonché di prevenire condotte distrattive da parte dei

sottoposti e il rischio di ammanchi di materiale preso in consegna;

c. per quanto attiene al convenuto XXXXX, osserva che, nella sua qualità di consegnatario per debito di vigilanza:

- è responsabile per i materiali distribuiti agli utenti;
- è responsabile per deterioramenti
- è agente contabile (per ammanchi) relativamente ai materiali in consegna non distribuiti.

In particolare, gli sono attribuiti i compiti di cui all'art. 451, comma 3, lett. e), D.P.R. n. 90 del 2010. Inoltre, i consegnatari per debito di vigilanza sono agenti contabili a cui sono affidati, ai sensi dell'art. 516, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 90 del 2010, i materiali destinati all'uso, al possibile impiego e al consumo, al funzionamento e al supporto tecnico e logistico degli organismi. Essi assumono in carico i materiali dimostrando le consistenze e i movimenti con apposite scritture e rendono il conto amministrativo ai fini del riscontro contabile e del conto del patrimonio senza essere tenuti alla resa del conto giudiziale; sono responsabili dei materiali effettivamente custoditi fino a che non sia

perfezionato il provvedimento di scarico, di cui all'art. 517 D.P.R. n. 90 del 2010.

Il consegnatario per debito di vigilanza, in quanto agente contabile, ha una responsabilità contabile con il conseguente obbligo di restituzione di quanto non risulta correttamente rendicontato, per la quale è sufficiente la prova della discrasia tra la quantità di beni a proprio carico "di diritto" e la quantità realmente esistente "di fatto".

3.1. In relazione alle suddette irregolarità, tutte riconducibili al comportamento degli odierni convenuti, la Procura regionale ritiene che il danno erariale cagionato sia pari ad euro 128.638,99 (centoventottomilaseicentotrentotto,99).

3.2. Con riferimento all'elemento soggettivo la Procura erariale evidenzia che nella fattispecie questo deve ravvisarsi per entrambi i convenuti nella colpa grave.

In dettaglio:

a. per il convenuto XXXXX, tenuto conto degli obblighi su di lui gravanti nella sua qualità di capo gestione patrimoniale, non risulta agli atti alcuna prova dell'esatto adempimento di detti obblighi.

Viceversa, dagli atti emergerebbe la prova del fatto che il medesimo non ha attuato un'adeguata attività di

vigilanza e di indizzo sull'operato dell'agente contabile alle dipendenze (ovvero del XXXXX) con specifico riferimento alla gestione delle cedole di carburante oggetto del presente giudizio, non ha esercitato un'adeguata azione di coordinamento delle attività amministrativo-contabili, non ha promosso provvedimenti idonei per assicurare il corretto svolgimento della gestione delle predette cedole.

L'inadempimento ha ad oggetto attività semplici e di facile esecuzione da parte di chi svolge l'attività di capo gestione patrimoniale.

Inoltre, non risulta agli atti alcuna possibile causa di giustificazione.

Ne consegue che tale condotta violativa degli obblighi di servizio, tenuto conto della qualifica dallo stesso rivestita e della finalità delle regole che disciplinano la sua funzione, è riconducibile nell'alveo della colpa grave, poiché posta in essere senza un livello minimo di diligenza e prudenza, in quanto denota, in tesi, una macroscopica e inescusabile negligenza e imprudenza nell'espletamento delle proprie mansioni, un atteggiamento scriteriato di estrema superficialità e trascuratezza nella cura degli interessi pubblici;

b. per quanto attiene al convenuto XXXXX, nella sua qualità di consegnatario, la Procura evidenzia che non risulta agli atti prova dell'adempimento degli obblighi su di lui gravanti. E dunque non ha svolto in modo corretto e diligente l'attività di rendicontazione del materiale preso in carico come dettagliatamente argomentato nella relazione della commissione di inchiesta amministrativa.

Pertanto il requirente contesta la responsabilità come agente contabile e, in via subordinata, la responsabilità amministrativa per colpa grave derivante dalla violazione degli obblighi di servizio, tenuto conto della qualifica dallo stesso rivestita e della finalità delle regole che disciplinano la sua funzione, essendo la condotta posta in essere senza un livello minimo di diligenza e prudenza, denotando una macroscopica e inescusabile negligenza e imprudenza nell'espletamento delle proprie mansioni, un atteggiamento scriteriato di estrema superficialità e trascuratezza nella cura degli interessi pubblici.

4. La Procura regionale, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fosse configurabile una ipotesi di danno erariale per le finanze dello Stato, e per esso, del Ministero della Difesa - Comando del genio, con atto ritualmente notificato al convenuto XXXXX in

data 3.11.2022 e al convenuto XXXXX in data 10.11.2022 nelle forme di legge, ha invitato gli odierni convenuti a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, avvertendoli, altresì, della facoltà di essere sentito personalmente.

4.1 Nel termine indicato le persone invitate hanno presentato deduzioni scritte, avvalendosi della facoltà di essere sentiti personalmente, ma le controdeduzioni dagli stessi fornite, non hanno consentito, a parere della Procura attrice, di superare gli addebiti inizialmente mossi nei suoi confronti.

Di qui l'atto di citazione in epigrafe, con il quale - come si è detto - la Procura regionale ha convenuto i medesimi innanzi a questa Sezione giurisdizionale per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore del Ministero della Difesa - Comando del genio, della somma complessiva di euro 128.638,99 (centoventottomilaseicentotrentotto,99), a titolo di danno erariale, quale danno patrimoniale diretto, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali, e alle spese del giudizio.

5. Con riferimento specifico alla identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno

patrimoniale di cui alla pretesa risarcitoria, la Procura attrice, lo rinviene nell'ammanto, per euro 128.638,99 (centoventottomilaseicentotrentotto,99), verificatosi nell'ambito della gestione di 5800 cedole carburante di varia tipologia e natura, assunte in carico nel 2021 per le quali non vi è stata una corretta rendicontazione, quale risultante dalla relazione della commissione di inchiesta amministrativa.

6. Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione del danno in parola, la Procura osserva che risulterebbe evidente la diretta riconducibilità alle condotte dei convenuti, atteso che, qualora fossero state rispettate le procedure relative al controllo e alla vigilanza dell'attività dei sottoposti, nonché quelle relative alla corretta rendicontazione delle cedole carburante, l'Amministrazione non avrebbe subito alcun danno.

7. Il convenuto XXXXX si è costituito in giudizio con l'assistenza e il patrocinio degli Avvocati Mirella Lepore e Andrea Manfroni, i quali ha depositato in atti, in data 16.5.2023, una mera comparsa di costituzione recante la data dello stesso giorno, con cui ha chiesto di rigettare la domanda attorea.

7.1 Successivamente, in data 29.5.2023 la difesa ha depositato una memoria recante la data dello stesso giorno, con cui il difensore ha eccepito:

I. la rilevanza delle risultanze della commissione di inchiesta interna al Comando Genio che hanno escluso la colpa grave del convenuto XXXXX;

II. la rilevanza del procedimento penale scaturito dalla denuncia del medesimo convenuto, in ordine alla falsità della firma del convenuto XXXXX sui buoni di prelievamento CM10 carburante (CM10 del 30.9.2021 per un totale di euro 60.000,00 di cedole e CM 10 del 26.11.2021, per un totale di euro 50.000,00 di cedole, per un valore complessivo pari ad euro 110.000,00), oggetto di contestazione, in considerazione della circostanza che è stata adottata richiesta di rinvio a giudizio del convenuto XXXXX anche per tale aspetto. Al riguardo, la parte deposita anche perizia grafologica.

III. l'assenza del nesso causale e impossibilità di verifica e controllo da parte del convenuto XXXXX a causa del mancato inserimento nelle scritture contabili delle cedole in contestazione, quantomeno con riferimento alle cedole, per il valore di euro 110.000, oggetto della sopramenzionata denuncia da parte dello stesso convenuto XXXXX;

IV. il rilievo della grande mole di lavoro incombente in poco tempo in capo al convenuto XXXXX in relazione alla prima fase di attivazione della *Sezione xxxxxxxx xxxxxx*;

V. irrilevanza del documento B), allegato alle memorie prodotte dal convenuto XXXXX in riscontro all'invito a dedurre, alla luce dell'instaurato procedimento penale relativo alla falsità delle sottoscrizioni del convenuto XXXXX;

VI. in via subordinata, che l'eventuale responsabilità residua del convenuto XXXXX può concernere solo le 800 cedole inserite in modo scorretto nelle scritture, per un valore di euro 18.638,99.

7.2 in conclusione chiede:

I. di rigettare la domanda attorea;

II. in via meramente subordinata, di limitare la pronuncia alle sole 800 cedole inserite nelle scritture, pari ad un valore complessivo di euro 18.638,99.

8. Il convenuto XXXXX si è costituito in giudizio con l'assistenza e il patrocinio dell'Avvocato Gaetanino Rajani, il quale ha depositato in atti, in data 31.5.2023, comparsa di costituzione e risposta recante la data dello stesso giorno.

8.1 Con detta memoria, il difensore ha eccepito:

I. che la fattispecie contestata al convenuto XXXXX è scriminata *ex lege* in quanto è di natura commissiva, a titolo di colpa grave, e avvenuta nel periodo di vigenza del c.d. scudo erariale di cui all'art. 21 del d.l. n. 76 del 2020 e s.m.i..;

II. La valutazione della soglia di punibilità colposa della condotta, ascrivibile al convenuto XXXXX, dovrebbe tenere conto delle condizioni in cui materialmente si estrinsecava la prestazione lavorativa. Invero, la prestazione lavorativa offerta dall'odierno convenuto si è sviluppata in un breve arco temporale caratterizzato dalla crisi pandemica globale, nel corso della quale si sono manifestate carenze di organico, di mezzi e di risorse, rappresentate anche in sede di audizione personale.

In particolare, il XXXXX ha fatto fronte da solo ad una mole di lavoro straordinaria, nello svolgimento di un incarico non richiesto, ma attribuitogli d'autorità, ma asseritamente in ragione della professionalità dimostrata nel corso del servizio; al riguardo, sin dall'assunzione dell'incarico di consegnatario, l'odierno convenuto avrebbe lamentato formalmente la mancanza di personale di supporto, per gestire correttamente il carico di lavoro

straordinario.

In questo contesto, la precarietà delle strutture non esclude che ignoti possano avere sottratto le cedole per cui è causa, anche considerando che in sede di indagine per il reato di peculato militare non sarebbe stata rinvenuta alcuna traccia di reato.

III. il grado di eventuale responsabilità dovrebbe essere ripartito in misura più gravosa in capo al convenuto XXXXX, in virtù della posizione apicale ricoperta, nonché dell'assenza di effettiva direzione e coordinamento, oltre che di vigilanza, sulle attività poste in essere dal XXXXX. Infatti, sarebbe inverosimile che il convenuto XXXXX fosse completamente all'oscuro delle difficoltà operative del XXXXX e, in particolare, era stato adeguatamente reso edotto del numero e della consistenza delle cedole carburante prelevate e oggetto di lavorazione da parte del medesimo XXXXX.

8.2 In conclusione chiede:

I. nel merito, in via principale, respingere tutte le domande attoree e per l'effetto dichiararne il completo proscioglimento in applicazione dell'art. 21, d.l. 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii.;

II. nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare la tenuità della colpa ascrivibile al

convenuto e per l'effetto dichiararne il proscioglimento per insussistenza dell'elemento psicologico;

III. nel merito, in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la rideterminazione del *quantum* della domanda risarcitoria in applicazione di ogni trattamento più favorevole per il convenuto ed in particolare accertare e dichiarare la responsabilità per quote diseguali tra i convenuti, con maggiorazione della responsabilità a carico del XXXXX XXXXX, in virtù della posizione apicale e di controllo da questi assunta in relazione ai fatti dedotti.

IV. in via istruttoria chiede di ammettere la prova testimoniale sui capitoli e mediante i tesi indicati nelle pagg. 8 e 9 della comparsa di costituzione.

9. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sia il rappresentante della Procura attrice che i difensori dei convenuti si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da

dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti i Signori XX XX **XXXX XXXXX**, nella qualità di capo gestione patrimoniale, e XX. **XXXX XXXXX**, nella qualità di consegnatario dei materiali XXXXX, come in atti generalizzati, in relazione ad una ipotesi di danno erariale, che gli stessi avrebbero cagionato alle finanze del Ministero della Difesa - Comando Genio, con il loro comportamento connotato da colpa grave, per effetto degli ammanchi verificatisi nell'ambito della gestione di circa 5800 cedole carburante di varia tipologia e natura, assunte in carico nell'anno 2021, per le quali non vi è stata una corretta rendicontazione.

2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che gli odierni convenuti vengano condannati *pro quota* al pagamento, in favore del Ministero della Difesa - Comando Genio, della somma complessiva di euro pari ad euro 128.638,99 (centoventottomilaseicentotrentotto,99), oltre alla

rivalutazione monetaria, agli interessi legali a decorrere dal 1° gennaio 2021, e alle spese del giudizio.

3. Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, giova ricordare che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti - Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente

conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cass. - SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

4. Ciò premesso, nel procedere all'accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti elementi, e cominciando dall'accertamento dell'elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, deve rilevarsi che la Procura attrice ritiene che il danno patrimoniale subito dal Ministero della difesa - Comando Genio in relazione ai fatti esposti, ammonta, secondo l'indicazione illustrata nell'atto di citazione, alla somma complessiva di euro 128.638,99 (centoventottomilaseicentotrentotto,99), ed è stato determinato - secondo la prospettazione attorea - dagli ammanchi accertati nella gestione delle cedole di carburante come specificato sia

nell'atto di citazione che nella nota del 14.9.2022 del Comandante del Comando Genio(paragrafo 14, a pag. 9), e che si riportano in dettaglio :

a. n. 217 cedole carburante che risultano con credito pari a zero ovvero pari a euro 0,97, per le quali è stato accertato che l'utilizzo non è associato ad alcun D.I.M., ovvero sono scadute, per un valore pari a euro 9.810,00;

b. n. 2336 cedole, di varia natura e tipologia, non associate ad alcun D.I.M., che risultano completamente utilizzate (tranne che per n.1 cedola che risulta parzialmente utilizzata, per un importo pari a euro 18,99), per un controvalore pari a complessivi euro 46.648,99;

c. n. 2702 cedole che non sono state rinvenute nella disponibilità del consegnatario per un valore pari a euro 72.180,00.

Si deve convenire con la Procura, che nella fattispecie il danno sussista, come ora quantificato, in quanto risulta oggettivamente accertato in sede amministrativa la sussistenza di detto ammanco (come da allegato 5 all'atto di citazione).

10. Con riguardo alla sussistenza del rapporto di servizio, questa è pacifica in considerazione della circostanza che entrambi i convenuti appartengono al

personale militare in servizio permanente. Di talché, sussiste il rapporto di servizio *sub specie* di rapporto di impiego pubblico.

11. Per quanto riguarda, poi, il nesso di causalità e i soggetti cui imputare il danno in parola, il Collegio ritiene di aderire parzialmente alla prospettazione attorea, e di ritenere il danno in questione, quantificato come sopra, imputabile al comportamento (gravemente colposo) del solo convenuto XXXXX.

11.1 Quanto al convenuto XXXXX, non può non convenirsi, infatti, con la Procura regionale nel ritenere che del danno in questione deve essere chiamato a rispondere detto convenuto per avere omesso di eseguire con la necessaria diligenza i compiti su di esso incombenti quale consegnatario per debito di vigilanza, riportati in dettaglio nella relazione in all. 17 all'all. 5 all'atto di citazione , pagg. 49 s, avendo adottato i comportamenti particolarmente negligenti stigmatizzati a pag. 52 del medesimo documento .

Tali comportamenti sono stati causa efficiente e determinante della causazione degli ammanchi in discorso in cui si concreta il danno erariale (e dunque del conseguente indebito esborso di danaro pubblico).

Questi, quindi, deve essere chiamato a rispondere dell'intera somma corrispondente agli ammanchi accertati.

11.2 Viceversa, quanto al convenuto XXXXX, non si ritiene di poter ritenere sussistente un nesso causale del comportamento contestato con il danno o comunque di una colpa grave in capo a quest'ultimo.

Ciò posto, nella fattispecie, non appaiono sussistere elementi idonei a dimostrare l'esistenza del nesso causale tra i comportamenti del convenuto XXXXX e il danno erariale oggetto del presente processo.

Invero, appare rilevante la circostanza che il XXXXX abbia sporto denuncia in ordine alla falsità delle proprie firme sui buoni carburante oggetto di contestazione. Pur vertendosi in tema di elementi indiziari, privi di capacità probatoria assoluta, come adombrato al riguardo dalla Procura, ritiene il Collegio che, secondo il "criterio del più probabile che non", sia degna di considerazione detta denuncia, che induce a ritenere meno probabile la falsità della denuncia, piuttosto che la falsità della firma, anche in considerazione del rischio delle conseguenze disciplinari (eventualmente anche di status) cui si esporrebbe quale ufficiale delle forze armate.

Di questo, il Collegio trae convinta conferma, allo stato degli atti, anche dalla richiesta di rinvio a giudizio in data 22 maggio 2023 (all. 4 alla memoria del XXXXX) a carico del convenuto XXXXX, ove il XXXXX è indicato come parte offesa. Peraltro, detta richiesta è intervenuta dopo il perfezionamento dell'atto di citazione da parte della Procura.

Inoltre, diversamente opinando dalla Procura medesima, il Collegio ritiene che i documenti di viaggio forniti dal XXXXX (all. 5 alla memoria del medesimo) fondino idonea prova che egli si trovasse effettivamente fuori Roma dal 26 al 29 novembre 2021 e, quindi, non potesse né avere sottoscritto i documenti in quei giorni né comunque avere preso parte alcuna ai comportamenti tenuti dal convenuto XXXXX in quei giorni.

11.3 In sostanza, la circostanza che gli ammanchi siano avvenuti in un diffuso disordine contabile, quale emerso in sede amministrativa, non consente di ritenere sussistente una responsabilità amministrativa in capo a chi doveva provvedere alla vigilanza sull'operato dell'agente contabile, nel momento in cui quest'ultimo appare avere tenuto comportamenti tali da indurre in errore il proprio superiore.

12. Quanto all'elemento soggettivo necessario a

configurare la responsabilità amministrativa, il Collegio ritiene quanto segue.

12.1 Quanto al convenuto XXXXX, allo stato della documentazione in atti, i comportamenti da questo tenuti siano connotati (in assenza di prova del dolo) senz'altro dalla colpa grave per comportamento omissivo, non avendo questi adempiuto diligentemente alla regolare tenuta della documentazione pertinente alle schede carburanti, compito su di esso precipuamente incombente in virtù della qualifica di agente contabile derivante dalla formale preposizione alla gestione di detto materiale.

12.2 Viceversa, quanto al convenuto XXXXX, non si ritiene di poter qualificare, in ogni caso, come grave il comportamento colposo ad esso contestato dalla Procura.

Per vero, appare condivisibile la censura di colpevolezza (lieve) ascritta al medesimo in sede amministrativa, atteso che il predetto stato di disordine contabile diffuso ridonda comunque sulla figura del superiore dell'agente contabile. Tuttavia, il grado di colpevolezza rimane nell'ambito della colpa lieve, non potendo disconoscersi il rilievo dei fatti che sono avvenuti con sua firma apocrifa ovvero in sua conclamata assenza, che testimoniano un

contesto in cui la vigilanza era oggettivamente difficile da espletare con la normale diligenza.

12.4 Il Collegio ritiene, pertanto, che nel caso di specie e con riferimento ai fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria attorea, ricorra certamente l'elemento soggettivo della colpa grave richiesto, per condotta omissiva, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 20 dicembre 1996, n. 639, e 21 d.l. n. 76 del 2020, convertito dalla l. n. 120 del 2020 e s.m.i. ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell'odierno convenuto XXXXX.

13. Così accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari a ritenere sussistente, nel caso di specie, la responsabilità amministrativa del convenuto XXXXX in relazione ai fatti esposti, la Sezione ritiene conclusivamente che la domanda attrice debba essere parzialmente accolta, e che pertanto l'odierno convenuto vada condannato al pagamento, in favore del Ministero della Difesa - Comando genio - della somma complessiva di euro 128.638,99 (centoventottomilaseicentotrentotto,99) comprensiva di rivalutazione monetaria.

Viceversa, rigetta la domanda nei confronti del

Signor XXXX XXXXX, riconoscendo a suo favore le competenze legali, quantificate come da dispositivo.

14. Alla somma da porre a carico del convenuto XXXXX, come sopra determinata, vanno, inoltre, aggiunti gli interessi legali sulla somma così determinata, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.

15. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va recuperata dall'amministrazione creditrice, e cioè, dal Ministero della Difesa, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L).

16. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto XXXXX segue l'obbligo, per lo stesso, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il

"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 79893** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione del 16.2.2023, ritualmente notificato ai convenuti e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione accoglie parzialmente la domanda attrice, e per l'effetto:

- rigetta la domanda nei confronti del Signor **XXXX XXXXX** (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX), come in epigrafe generalizzato, riconoscendo a suo favore le competenze legali, quantificate, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, in € 3.789.,00 (tremilasettecentottantanove/00), oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%;

- condanna il Signor **XXXX XXXXX** (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX), come in epigrafe generalizzato, al pagamento, in favore del Ministero della Difesa - Comando genio - della somma complessiva di euro 128.638,99 (centoventottomilaseicentotrentotto,99) comprensiva

di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 , recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*; Le somme di cui sopra vanno recuperate dall'amministrazione creditrice, e cioè, dal Ministero della difesa - Comando Genio, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* (Codice

della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 20 giugno 2023.

L'estensore

Il Presidente

Saverio Galasso

Antonio Ciaramella

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 05 agosto 2024

Il Dirigente

Luciana Troccoli

F.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 445,10 (quattrocentoquarantacinque/10).

Il Dirigente
Dott.ssa Luciana Troccoli
F. to digitalmente